

Nell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Electrical Supplies d.o.o. e La Triveneta cavi s.p.a. (come da documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), è stato sentito esclusivamente il Sig. Stegagno Massimo. 10. alcuna verifica è stata eseguita nei confronti di Electrical Supplies D.o.o. Si citano a testi il legale rappresentante p.t. di Zarlen d.o.o., sig. Žarko Petrović, c/o Zarlen D.o.o. in Dražice, Podkilavac 129, OIB 02500811816 (capitoli 1, 2, 3), il legale rappresentante p.t. di Transporti Stankić, sig. Davor Stankić, c/o Transporti Stankić, in Drage Gervaisa 6, 52466 Novigrad (Croazia) OIB 83393441409 (capitoli 4, 5, 6), il sig. Fabio Zampierin c/o Agenzia Entrate Divisione contribuenti settore Contrasto illeciti sezione territoriale Nord Est. (capitoli 7, 8, 9, 10) Sin da ora si chiede abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte.

Nell'atto d'appello Electrical Supplies d.o.o. dava atto di aver proposto avanti al Tribunale di Vicenza ricorso per la correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. onde emendare il capo primo del dispositivo della sentenza n. 906/2023.

Il relativo giudizio veniva iscritto al n. 2142/2023 RG Corte d'Appello di Venezia, Sezione Terza, che fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25/03/2024, in presenza.

In data 13/12/2023 l'appellante depositava l'ordinanza n. cronol. 10798/2023 del 12/12/23 con cui il Tribunale di Vicenza disponeva la correzione della sentenza n. 906/23 nel senso che "ove è scritto: "1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1684/21 emesso dall'intestato Tribunale il 30.08.21; 2) condanna Elettrical Supplies D.O.O. a pagare a La Triveneta Cavi s.p.a. la somma di €3.114.069,54, oltre a interessi ai sensi di legge dal dovuto al saldo; 3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi € 50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna Elettrical Supplies D.O.O. a rimborsare a La Triveneta Cavi s.p.a. tali spese". Si legga: "1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1864/21 emesso dall'intestato Tribunale il 30.08.21; 2) condanna Elettrical Supplies D.O.O. a pagare a La Triveneta Cavi s.p.a. la somma di €3.114.069,54, oltre a interessi ai sensi di legge dal dovuto al saldo; 3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi € 50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna Elettrical Supplies D.O.O. a rimborsare a La Triveneta Cavi s.p.a. tali spese". FERMO IL RESTO"

La Triveneta Cavi s.p.a. si costituiva in giudizio in data 24/11/2024, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, chiedendo il rigetto dell'appello e dell'istanza sospensiva.

All'udienza del 25/03/2024 le parti discutevano l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante. Il Giudice si riservava.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/03/2024 la Corte d'Appello, con provvedimento del 15/04/2024, accoglieva l'istanza inibitoria di parte appellante e sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando innanzi al Consigliere istruttore l'udienza del 09/12/24 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di giorni 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché il termine di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 15 prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.

Le parti depositavano nei termini assegnati i rispettivi scritti difensivi.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19/05/2025.

Con la sentenza n. 2889/2025 RG n. 2142/2023 Repert. n. 1752/2025 pubblicata in data 01/10/2025 e non notificata, la Corte d'Appello di Venezia decideva la causa con l'esito in epigrafe riportato. (ALL. B)

Tutto ciò premesso in fatto, lo scrivente difensore, nelle vesti di cui sopra, con il presente atto propone

ricorso

Avverso la sentenza n. 2889/2025 RG 2142/2023 Repert. 1752/2025 del 02/10/25 n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, il 19/09/2025, pubblicata il 01/10/2025 e non notificata, per i seguenti

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

I. Art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. Motivazione apparente, perplessa e/o insanabilmente contraddittoria in ordine alla ritenuta attendibilità e rilevanza del Processo Verbale di Constatazione. Errore di percezione e valutazione rispetto al coinvolgimento di Electrical Supplies nell'ambito delle indagini di cui al PVC. Omesso esame delle difese di Electrical Supplies d.o.o. sul punto.

Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte d'Appello rigetta il primo motivo di gravame così rilevando: *"Il Processo Verbale di Constatazione [v. nel caso in esame PVC di febbraio-ottobre 2021] è un atto che l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza redige dopo un*

controllo fiscale, documentando le irregolarità riscontrate e le violazioni delle Leggi Tributarie.

Il PVC riassume le verifiche effettuate, le contestazioni e le eventuali irregolarità fiscali rinvenute; deve contenere un "impianto motivazionale" che giustifichi le conclusioni dei verificatori, con tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Non è un atto impositivo definitivo, ma precede l'emissione dell'avviso di accertamento, atto che invece può essere contestato in giudizio.

Le dichiarazioni rese da terzi (ad esempio, altri soggetti coinvolti o persone informate sui fatti) durante i controlli possono essere inserite nel PVC e costituire elementi indiziari a supporto delle contestazioni.

Difatti, il PVC contiene il resoconto delle infrazioni che può essere impugnato dal contribuente che ha 60 giorni per presentare memorie difensive e per produrre prove a suo discarico, prima che l'Agenzia delle Entrate emetta l'avviso di accertamento.

Il contribuente può altresì scegliere di aderire al verbale, con vantaggi in termini di riduzione delle sanzioni e possibilità di rateizzare il pagamento.

In sintesi, il PVC è un documento fondamentale durante il controllo fiscale, può contenere informazioni fornite da terzi ed ha una rilevanza significativa per la successiva fase di accertamento, tutelando al contempo i diritti del contribuente.

Nel caso di specie, le verifiche hanno coinvolto sia la società italiana Cavi, sia la società croata Electrical" (pag. 8 sentenza impugnata).

A conferma della circostanza secondo cui le verifiche avrebbero coinvolto sia la società La Triveneta Cavi s.p.a. che la società Electrical Supplies d.o.o., il Collegio riporta un estratto del PVC ove la Electrical Supplies viene citata, in particolare nella ricostruzione fatta dagli agenti accertatori del presunto meccanismo fraudolento tra società Italiane e società croate ai fini di evasione dell'IVA (pagg. 9 - 10 sentenza impugnata). Conclude poi la Corte d'Appello che "quanto complessivamente emerso fuga ogni dubbio in ordine al fatto che il contenuto del PVC agli atti coinvolge direttamente sia la posizione della fornitrice Cavi, sia quella dell'acquirente Electrical.

Gli accertamenti in parola costituiscono - nel presente giudizio - elementi fattuali che hanno una rilevanza indiziaria importante nei confronti di entrambe le parti del giudizio ed in pari misura." (pag. 10 sentenza impugnata).

Si ritiene che tale capo della motivazione risulti illegittimo e censurabile.

La Corte territoriale ha infatti solo apoditticamente affermato l'attendibilità del PVC sul presupposto che l'accertamento in esso contenuto avrebbe coinvolto anche l'odierna appellante, senza tuttavia fornire alcuna adeguata giustificazione in ordine a tale affermazione, né confrontarsi con la specifica censura sollevata sul punto da parte appellante. In sede di giudizio di appello la Electrical Supplies d.o.o. aveva infatti evidenziato che: *"Va in ogni caso censurata la ritenuta rilevanza ed utilizzabilità ai fini probatori del processo verbale di constatazione redatto nei confronti di La Triveneta Cavi s.p.a. nell'ambito del presente giudizio. Invero il PVC non è idoneo ad incidere, di per se stesso e direttamente, sulla posizione del contribuente, se non nei termini in cui sia recepito nell'avviso di accertamento. Per tale ragione il PVC non è autonomamente impugnabile dinanzi agli organi giurisdizionali, non rientrando tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992. In altre parole, l'unico atto di natura provvedimento che produce effetti giuridici - si badi, per il contribuente - è l'avviso di accertamento, il quale è un provvedimento effettivamente soggetto a verifica poiché impugnabile e le cui risultanze possono dunque venire smentite in caso di intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. Ciò poiché l'accertamento dell'Amministrazione tributaria contenuto nel PVC poggia su elementi presuntivi e deduzioni logiche degli accertatori che non sono di per sé validi a formare piena prova delle circostanze ivi riportate. Orbene, se per il contribuente destinatario del PVC lo stesso non può avere diretta incidenza, come può ritenersi che esso possa avere rilevanza nei confronti di un soggetto terzo, estraneo all'accertamento svolto dall'Amministrazione Tributaria?"*

Non può peraltro essere ignorato il fatto che il processo verbale sia stato definito con ravvedimento operoso, adempimento con il quale il contribuente rinuncia a contestare gli esiti dell'indagine di cui al PVC, definendo il contenuto integrale del verbale, privandosi della possibilità di richiedere un riesame critico del verbale finalizzato a eliminare i punti ritenuti infondati. Nel caso di specie, La Triveneta Cavi ha - inspiegabilmente - deciso di aderire alla tesi dell'Agenzia delle Entrate chiedendo il ravvedimento operoso, così rinunciando a dimostrare l'assenza di colpa in capo a sé nonché l'infondatezza della ricostruzione fattuale sostenuta dall'Amministrazione fiscale. Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, pare incontestabile che il PVC, di per sé privo di diretta incidenza giuridica sul contribuente La Triveneta Cavi s.p.a., a cui quest'ultima ha acriticamente aderito, non possa incidere su Electrical supplies d.o.o., soggetto terzo ed estraneo a tali indagini.

Va ribadito, peraltro, che la scelta di parte avversa di aderire alle contestazioni dell'Ente accertatore pare incomprensibile, avendo questa impedito la verifica della correttezza ed

effettività di accertamenti svolti e fondati su mere deduzioni. L'analisi di Agenzia Entrate, invero, ha riguardato solo una porzione delle numerose cessioni intervenute tra le parti, giungendo ingiustamente a ritenere tutte le cessioni fraudolente, senza svolgere una opportuna verifica in relazione a ogni singolo trasferimento. È anche ipotizzabile che La Triveneta Cavi abbia ritenuto conveniente addivenire al ravvedimento operoso accordandosi con l'amministrazione finanziaria per problematiche diverse da quelle oggetto di causa, che allo stato non vengono specificate. Si rileva infatti che La Triveneta Cavi S.p.a. è un'impresa di relevantissime dimensioni che, solo nell'anno 2021, ha realizzato un fatturato pari ad Euro 825.445.593 (dato rinvenuto sul sit web della stessa La Triveneta Cavi, <https://blog.latrivenetacavi.com/it/vicenza-1000-imprese-grande-risultato-per-lic/>). Dunque, l'importo versato ai fini del ravvedimento da La Triveneta Cavi a titolo di iva per le annualità 2019 e 2020 di Euro 2.500.188,00 nonché la somma versata a titolo di sanzioni ed interessi ammontante ad Euro 613.880,93 (per complessivi Euro 3.114.068,93) corrisponde a meno dello 0,4% del fatturato del 2021, importo proporzionalmente irrilevante rispetto alle dimensioni dell'azienda. È quindi possibile che La Triveneta Cavi s.p.a. abbia deciso di procedere con il ravvedimento operoso per evitare ulteriori indagini e controlli di Agenzia delle Entrate che, con un fatturato così elevato, avrebbero potuto facilmente portare a sanzioni molto più cospicue di quanto già versato con il ravvedimento di cui trattasi. Il tutto per poi artatamente riversare la responsabilità della propria scelta su Electrical Supplies d.o.o.

A conferma dell'infondatezza della ricostruzione fattuale riportata nel PVC si evidenzia che l'autorità amministrativa croata non ha elevato alcun provvedimento nei confronti di Electrical Supplies d.o.o., nè allo stato risultano pendenti procedimenti a carico della predetta in relazione all'accertamento e contestazione di frode fiscale.

Peraltro, dall'analisi del PVC (DOC. 03) emerge che le deduzioni dell'Amministrazione Finanziaria sono fondate su dichiarazioni - non provate - e su documenti forniti esclusivamente dal trasportatore Stegagno S.r.l., senza che sia stata svolta alcuna verifica in relazione alla pur ingente merce affidata agli altri trasportatori. Ebbene non si comprende come dette dichiarazioni provenienti da un soggetto estraneo al giudizio, non corroborate con testimonianza, possano avere avuto una rilevanza probatoria addirittura maggiore rispetto alle prove documentali offerte da questa difesa. Sul punto, la giurisprudenza afferma che: "Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente

assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia" (Cass., Sez. II, 2479/2017)." (pagg. 9 e ss. atto di appello). Analoghi rilievi venivano svolti dalla Electrical Supplies d.o.o. in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica depositate nel giudizio di appello, ove si ribadiva che il solo PVC non è atto idoneo a incidere direttamente sulla posizione del contribuente, e essendo un documento endoprocedimentale di parte che assume rilevanza solo ove recepito nell'avviso di accertamento e, in quanto tale, non è autonomamente impugnabile dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/92. La scrivente difesa evidenziava altresì che l'unico atto di natura provvedimentale che produce effetti giuridici per il contribuente è l'avviso di accertamento, quest'ultimo effettivamente verificabile appunto poiché unico atto impugnabile, le cui risultanze possono essere smentite in caso di intrinseca inattendibilità o contrasto con altri elementi acquisiti nel contraddittorio delle parti. Rilevato inoltre che le indagini e il successivo PVC avevano coinvolto esclusivamente La Triveneta Cavi s.p.a., parte appellante lamentava che il PVC non potesse avere alcuna rilevanza nei propri confronti, poiché appunto, oltre a non costituire atto definitivo impugnabile, lo stesso era stato notificato unicamente alla società appellata (cfr. Comparsa conclusionale, memoria di Replica e PVC – All. 3 atto di appello, pag. 1).

Risulta, pertanto, del tutto erroneo – oltre che intrinsecamente contraddittorio rispetto alle stesse risultanze istruttorie – affermare, come invece operato nella sentenza impugnata, che il Processo Verbale di Constatazione abbia coinvolto direttamente anche Electrical Supplies d.o.o., oltre a La Triveneta Cavi S.p.A e che pertanto lo stesso abbia rilevanza *"nei confronti di entrambe le parti del giudizio ed in pari misura"*.

Ed invero, dagli atti di causa, nonché dal contenuto testuale del medesimo PVC, emerge in modo inequivoco che detto verbale è stato notificato esclusivamente a La Triveneta Cavi S.p.A., e non anche all'odierna ricorrente, la quale è rimasta del tutto estranea al relativo procedimento accertativo.

Alla luce di tali circostanze, si appalesa manifestamente illogico e contraddittorio il passaggio motivazionale della sentenza in cui si attribuisce valenza al PVC sulla base del fatto che il *"contribuente"* avrebbe potuto presentare memorie e documenti a discarico ovvero aderire al verbale, atteso che tali facoltà spettavano unicamente al soggetto destinatario della notifica del PVC, individuabile, nel caso di specie, esclusivamente in La Triveneta Cavi S.p.A., e non

già alla Electrical Supplies d.o.o., soggetto terzo nei cui confronti l'atto è soltanto indirettamente – peraltro ingiustamente – valorizzato.

Parimenti erronea è l'affermazione secondo cui il PVC sarebbe suscettibile di "impugnazione" da parte del contribuente, posto che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, l'unico atto autonomamente impugnabile è rappresentato dall'avviso di accertamento. Né può qualificarsi come "impugnazione" (contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata a pag. 8) la mera facoltà di presentare osservazioni o memorie all'ente accertatore, trattandosi di un'attività priva delle garanzie proprie del contraddittorio giurisdizionale dinanzi a un giudice terzo e imparziale e risolvendosi, piuttosto, in un tentativo meramente stragiudiziale rivolto allo stesso soggetto autore dell'atto.

Ne consegue che la Corte d'Appello ha fondato il proprio convincimento su un presupposto di fatto inesistente, incorrendo in un evidente travisamento del contenuto e della portata soggettiva del Processo Verbale di Constatazione, con conseguente vizio della motivazione e invalidità della decisione impugnata.

Tale errore si traduce inoltre in una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., atteso che la motivazione si appalesa meramente apparente, in quanto nulla argomenta rispetto alle doglianze mosse dalla scrivente difesa in punto di inutilizzabilità del PVC nei confronti dell'appellante. La motivazione risulta inoltre intrinsecamente illogica e contraddittoria, poiché assume come dato pacifico il coinvolgimento dell'appellante nell'accertamento, in assenza di qualsiasi riscontro documentale in tal senso e in palese contrasto con le risultanze processuali.

Ne deriva che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in modo effettivo e congruo sulle censure proposte, risolvendosi in una motivazione solo apparente e fondata su un evidente errore percettivo, tale da incidere in modo decisivo sull'esito della controversia.

Per tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata deve essere cassata.

Ex art. 366 c.p.c., si indicano gli atti ed i documenti su cui il presente motivo di ricorso si fonda:

Sentenza n. 906/2023 RG 5871/21 Tribunale di Vicenza

Atto di citazione in appello del 15/11/2023

Comparsa conclusionale in appello del 06/11/24

Memoria di Replica in appello del 20/11/2024

Processo Verbale di Constatazione (doc. 3 fascicolo di secondo grado appellante)

Sentenza n. 2889/2025 pubbl. 01/10/2025 della Corte d'Appello di Venezia

II. Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla ritenuta ininfluenza delle istanze istruttorie. Violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.

Nel rigettare il secondo motivo di appello proposto da Electrical Supplies d.o.o. la Corte così statuisce: *"18. Va osservato fin d'ora che le istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in II Grado non possono essere accolte perché irrilevanti, non essendo strettamente attinenti alle questioni giuridiche da cui dipende la definizione della controversia, e perché superflue, in quanto relative ad elementi già sufficientemente provati da altre evidenze"* (pag. 7 sentenza impugnata). Ancora, a pag. 10 della sentenza la Corte ribadisce: *"Come già precisato sopra, le richieste istruttorie di parte non sono state ammesse e non possono essere ammesse perché, come formulate, sono da considerare ininfluenti rispetto alle condotte ed alle spettanze sulle quali verte la presente controversia e di cui si è già detto."*

Tale statuizione si appalesa solo apparentemente motivata, essendosi la Corte limitata a richiamare formule di stile stereotipate e del tutto generiche, senza alcuna specifica valutazione del contenuto delle richieste istruttorie, né della loro concreta incidenza rispetto ai fatti controversi.

In particolare, la Corte territoriale non chiarisce in alcun modo quali siano le "questioni giuridiche" ritenute dalla medesima dirimenti ai fini della definizione della controversia, né per quale ragione le prove dedotte dalla Electrical Supplies d.o.o. non sarebbero "strettamente attinenti" ad esse; neppure viene palesato quali sarebbero le "altre evidenze" già idonee a dimostrare i fatti controversi, che renderebbero ininfluenti i mezzi istruttori richiesti dall'appellante. Non è dato rinvenire nella sentenza alcuna spiegazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle circostanze di fatto di cui ai capitoli di prova richiesti dalla Electrical Supplies d.o.o. (cfr. II memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.); in particolare, non è possibile comprendere la ragione per la quale sia ritenuto ininfluyente che i trasporti eseguiti per conto delle parti non erano stati svolti solo da Stegagno, ma anche da altri vettori, e che Electrical Supplies d.o.o non aveva ricevuto (né ha ricevuto tutt'ora) alcuna contestazione dall'autorità fiscale croata, e infine che la medesima non era mai stata sottoposta ad alcuna verifica fiscale. La totale omissione di esame di tali circostanze risulta, peraltro, decisiva (come meglio si dirà nel seguente motivo), avendo condotto il Collegio a una ricostruzione dei fatti erronea e

intrinsecamente contraddittoria rispetto alla documentazione versata in atti, con conseguente approdo a conclusioni non corrette sotto il profilo logico-giuridico.

Ne deriva una motivazione meramente assertiva, che non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal Collegio, integrando così una violazione dell'obbligo di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Sotto altro e concorrente profilo, la sentenza impugnata viola e applica falsamente l'art. 2697 c.c., avendo di fatto addossato alla ricorrente Electrical Supplies d.o.o. un onere probatorio non dovuto, negandole al contempo la possibilità di assolverlo.

La Corte d'appello ha infatti ritenuto attendibile – in modo del tutto acritico ed erroneo, come già evidenziato nel motivo che precede – il processo verbale di constatazione (PVC), finendo per utilizzarlo quale fonte di prova sostanzialmente decisiva, senza tuttavia consentire alla ricorrente di contrastarne efficacemente il contenuto mediante l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente richiesti. Tale impostazione si appalesa, peraltro, intrinsecamente illogica e contraddittoria rispetto alla stessa motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur fondando il proprio convincimento sul PVC, ne ha espressamente riconosciuto la natura meramente indiziaria (cfr. pag. 10 sentenza, terzo capoverso).

In tal modo, da un lato è stato attribuito al PVC un valore probatorio indebitamente privilegiato, pur essendo detto atto formato in sede extraprocessuale e senza la possibilità per Electrical Supplies d.o.o. di parteciparvi in contraddittorio e dedurre le proprie difese sul punto; dall'altro, è stato impedito alla ricorrente di fornire prova contraria, mediante l'ammissione delle istanze istruttorie articolate, ritenute – immotivatamente – ininfluenti, con conseguente violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c..

La decisione impugnata risulta altresì viziata per violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il Collegio valorizzato elementi istruttori - ed in specie il PVC - in modo acritico escludendo aprioristicamente l'ammissione delle prove richieste volte a sconfessare quanto sostenuto nel PVC medesimo, senza alcuna valutazione concreta della loro rilevanza.

Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Ex art. 366 c.p.c., si indicano gli atti ed i documenti su cui il presente motivo di ricorso si fonda:

Sentenza n. 906/2023 RG 5871/21 Tribunale di Vicenza

Memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.

Atto di citazione in appello del 15/11/2023

Processo Verbale di Constatazione (doc. 3 fascicolo di secondo grado appellante)

III. Art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. Motivazione apparente, perplessa e/o insanabilmente contraddittoria in ordine alla irrilevanza delle lettere di vettura dei trasportatori Zarlen D.o.o. e Trasporti Stankic. Errore di percezione e valutazione rispetto all'indagine di cui al PVC che ha riguardato unicamente il trasportatore Stegagno s.r.l. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia in punto di riduzione della condanna alle cessioni per cui è stata dimostrato il trasporto in Croazia. Omesso esame delle difese di Electrical Supplies d.o.o. sul punto.

Con il terzo motivo di gravame Electrical Supplies ha censurato il vizio di motivazione della sentenza in relazione al capo nel quale il Tribunale, pur prendendo atto dell'esistenza della prova del trasporto delle merci in Croazia in relazione alle lettere di vettura prodotte da questa difesa (All. B, doc. 07 fascicolo di prime cure), non scomputava tali cessioni da quelle ritenute fraudolente, condannando Electrical Supplies a rifondere l'iva per tutte le merci oggetto di cessione, incluse quelle di cui alle CMR debitamente prodotte e dunque esenti da imposta (pagg. 15 ss. atto di appello).

Con la sentenza impugnata, la Corte rigetta anche il summenzionato motivo di gravame, riproducendo un estratto dal PVC e così commentando: *"Ebbene, il "quadro" complessivamente delineato configura - in termini piuttosto concreti ed oggettivi - un "programma operativo condiviso" dalle odierne parti in causa e tale circostanza non è mai stata efficacemente smentita né da Cavi, né da Electrical.*

Nell'attività d'indagine promossa dall'Agenzia delle Entrate e sfociata nella c.d. comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Cavi ed Electrical è stato "analizzato" il vettore Stegagno S.r.l.; rispetto a detto trasportatore, la merce consegnata da Cavi ed avente come destinatario Electrical non è mai giunta in Croazia essendo stata portata direttamente al cliente finale Elettroforniture Borghini S.p.A. a Roma.

L'evasione dell'Iva per cui è lite si è riferita proprio a Stegagno S.r.l.; quindi, i riscontri ispettivi non possono essere confutati - come vorrebbe Electrical - attraverso la valenza di lettere di vettura internazionale per consegne eseguite in Croazia fra Cavi (mittente) ed Electrical (destinataria) tramite i diversi vettori, quali Zarlen D.o.o. e Trasporti Stankić.

Dunque, siffatte consegne in Crazia non possono "elidere" le conseguenze di cui si discute del mancato passaggio transfrontaliero delle cessioni Cavi-Electrical per il tramite di Stegagno S.r.l." (pag. 12 sentenza impugnata).

Tale statuizione si rivela illegittima, poiché il Collegio omette di esaminare i fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, nonché per motivazione apparente e intrinsecamente illogica.

La Corte territoriale ha, infatti, erroneamente interpretato il contenuto del processo verbale di constatazione, ritenendo che lo stesso riguardasse le sole operazioni effettuate tramite il vettore Stegagno S.r.l. Tale conclusione risulta contraddittoria rispetto allo stesso contenuto del PVC; in esso, infatti, vengono ritenute illegittime tutte le operazioni commerciali intercorse tra Electrical e La Triveneta Cavi, traendo da quanto riferito da Stegagno S.r.l. conclusioni generali sull'intero flusso delle operazioni, anche ove gestite da altri vettori. L'erroneità di tali deduzioni era stata peraltro tempestivamente evidenziata da Electrical Supplies d.o.o. (cfr. comparsa di costituzione in primo grado, verbale di udienza avanti al Tribunale di Vicenza del 01/03/22, note conclusive del 20/04/2023, atto di appello e comparsa conclusionale in appello), che proprio per tale ragione aveva depositato in giudizio le lettere di vettura relative ai trasportatori Zarlen d.o.o. e Transporti Stankic. La Corte, invece, ha apoditticamente limitato l'ambito dell'evasione IVA alle sole operazioni riferibili a tale vettore, senza dar conto del percorso logico-giuridico che giustifichi una simile restrizione, così falsamente interpretando le risultanze documentali.

Va inoltre evidenziato che la motivazione della sentenza si fonda in modo acritico su dichiarazioni rese da terzi (in particolare dal vettore Stegagno) in sede extraprocessuale, assumendone implicitamente la valenza generalizzata rispetto a tutte le operazioni contestate, senza verificare la loro attendibilità né confrontarle con gli ulteriori elementi probatori acquisiti agli atti, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. Non si può non evidenziare che l'ammissione delle istanze istruttorie proposte da questa difesa e immotivatamente rigettate (come illustrato nel motivo che precede) avrebbe permesso di chiarire quanto effettivamente occorso nel contraddittorio delle parti.

La sentenza impugnata, inoltre, omette di considerare - senza peraltro fornire una giustificazione valida a chiarire l'iter logico seguito - la documentazione prodotta dalla difesa, costituita dalle lettere di vettura relative a trasporti effettuati da vettori diversi (quali

Zarlen D.o.o. e Trasporti Stankić), comprovanti l'effettivo trasferimento della merce in Croazia (All. B doc. 07 fascicolo di primo grado).

La Corte si limita, infatti, a qualificare i succitati documenti come irrilevanti e inidonei a confutare le risultanze di cui al PVC, senza fornire alcuna reale spiegazione delle ragioni di tale giudizio, così incorrendo in una motivazione meramente assertiva, che non supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 132 c.p.c. Ne deriva un evidente vizio motivazionale, nella forma della motivazione apparente o comunque insanabilmente contraddittoria.

La Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, incorre inoltre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo completamente pretermesso l'esame della domanda, ritualmente proposta, di riduzione della condanna al netto delle operazioni di cui risultava dimostrato il trasferimento in Croazia. Sul punto, la decisione non contiene alcuna statuizione, neppure implicita, né è dato desumere che la questione sia stata esaminata e rigettata, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.

Per tutte tali ragioni, la decisione impugnata risulta viziata sotto i profili indicati e dovrà essere cassata.

Ex art. 366 c.p.c., si indicano gli atti ed i documenti su cui il presente motivo di ricorso si fonda:

comparsa di costituzione in primo grado,
verbale di udienza avanti al Tribunale di Vicenza del 01/03/22,
note conclusive del 20/04/2023,
All. B, doc. 07 fascicolo di prime cure,
Processo Verbale di Constatazione (doc. 3 fascicolo di secondo grado appellante),
Atto di citazione in appello del 15/11/2023,
comparsa conclusionale in appello,
Sentenza n. 2889/2025 pubbl. 01/10/2025 della Corte d'Appello di Venezia.

IV. Art. 360 co. I n. 4 e n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia circa la rilevata omessa valutazione del concorso colposo del fatto del creditore ex art. 1227 c.c. in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata da La Triveneta Cavi s.p.a.

Con il quarto motivo di appello parte appellante lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e denunciava il difetto di motivazione della sentenza di prime cure, ove si ometteva di argomentare in relazione alla condotta colposa di La Triveneta Cavi s.p.a., che aveva certamente concorso a cagionare il danno dalla stessa lamentato. La scrivente difesa, rilevava che il concorso del fatto colposo del danneggiato di cui all'art. 1227 co. I c.c. deve essere accertato anche d'ufficio dal Giudice ed evidenziava che, proprio nel PVC – documento su cui veniva peraltro fondata la decisione del Tribunale – risultava che le Agenzia delle Entrate contestava a La Triveneta Cavi di aver agito con grave negligenza ed imprudenza (cfr. pagg. 16 ss. atto di appello, nonché pagg. 15 ss. comparsa conclusionale in appello).

In particolare, la scrivente difesa deduceva: *“Ebbene, nella fattispecie pare evidente la sussistenza dei presupposti dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Infatti, la società opponente, per sua stessa ammissione, ha totalmente omissso di attivarsi presso il proprio cliente per farsi rilasciare il benché minimo documento che attestasse l'effettività del trasporto in territorio croato della merce venduta, né ha adottato la benché minima cautela volta ad accertare l'adempimento di tale obbligo (cfr. p. 25 del P.V.C., DOC. 03): “La responsabile amministrativa, sig.ra Guderzo, e il legale rappresentante della verificata, sig. Peripolli, hanno spiegato in occasione del contraddittorio intercorso con i verificatori come la Triveneta Cavi Spa non si sia mai preoccupata di avere un riscontro scritto e attendibile in merito alla consegna della merce venduta oltre confine, poiché a loro avviso per effetto della clausola ex works la responsabilità della transazione veniva trasferita alle clienti con la consegna della merce al trasportatore, e ciò esonerava La Triveneta Cavi Spa da qualsiasi altro onere”. Tale condotta risulta certamente contraria all'ordinaria diligenza, ciò che ha concorso all'assoggettamento di La Triveneta Cavi s.p.a all'accertamento fiscale e al pagamento della sanzione pecuniaria e agli interessi. Va ricordato che la normativa nazionale e comunitaria obbligano i fornitori che richiedono l'applicazione del regime fiscale operante per le cessioni intracomunitarie a procurarsi ai fini fiscali la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione, o comunque ad adottare tutte le misure ragionevoli in rapporto alle circostanze del caso concreto volte ad evitare di trovarsi coinvolti in operazioni di evasione fiscale.*

Questa difesa ha peraltro evidenziato più volte la condotta colposa di parte opponente. Si veda, ad esempio, pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta: “dall'analisi del

documento prodotto da controparte quale doc. 2 emerge che la contestazione sarebbe rivolta direttamente a La Triveneta Cavi S.p.a., visto il proprio difetto di diligenza in qualità di cedente"; ancora, a pagg. 2 e 3 della memoria ex art. 183 co VI c.p.c. questa difesa evidenziava: "le contestazioni rivolte all'opponente riguardavano la condotta "inerte" di La Triveneta Cavi s.p.a. che, secondo la tesi di Agenzia delle Entrate "non si sia mai preoccupata di avere un riscontro scritto e attendibile in merito alla consegna della merce venduta oltre confine, poiché, a loro avviso, per effetto della clausola ex works la responsabilità della transazione veniva trasferita alle clienti con la consegna della merce al trasportatore, e ciò esonerava La Triveneta Cavi s.p.a. da qualsiasi onere.per cinque anni d'imposta e per n. 286 consegne, la verificata ha emesso fatture non imponibili a fini IVA senza constatare in alcun modo, né tantomeno richiedere documentazione o attestazione scritta, in merito all'effettiva sussistenza del requisito richiesto dalla normativa fiscale per legittimare l'emissione di fatture senza addebito di Iva." (pag. 25) Ed ancora "è evidente che La Triveneta Cavi s.p.a. non ha in alcun modo adottato, anzi ha rinunciato ad adottare qualsiasi accorgimento atto ad evitare di trovarsi coinvolta in una frode fiscale..." (pag. 28). Addirittura l'Ufficio pare contestare che La Triveneta Cavi S.p.a. fatturasse la merce all'opponente ad un valore superiore rispetto a quello praticato verso i clienti italiani"; infine, a pag. 12 delle note conclusive si rimarcava: "l'Amministrazione Finanziaria ha individuato come responsabile delle violazioni La Triveneta Cavi s.p.a. Si veda pagina n. 33 del doc. 09 di parte attrice, ove si legge "in merito alla riferibilità delle sanzioni amministrative alle persone giuridiche che hanno commesso ovvero concorso a commettere le violazioni (D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 7), si è proceduto all'identificazione delle stesse nella società LA TRIVENETA CAVI S.p.a." Nel processo verbale di constatazione vengono mosse precise contestazioni sulla negligenza di La Triveneta Cavi S.p.a., che viene individuata come soggetto responsabile della violazione e - appunto per la propria condotta - tenuta a rispondere in proprio").

Di tali rilievi il Giudice non ha tenuto minimamente conto, omettendo di valutare la condotta di La Triveneta Cavi s.p.a. ai sensi dell'art. 1227 c.c. Per questo motivo la sentenza andrà riformata e, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità di Electrical Supplies d.o.o. per il danno subito da La Triveneta Cavi s.p.a, dovrà essere rideterminata la condanna in capo a quest'ultima tenendo in considerazione il concorso del fatto colposo della creditrice."

La Corte d'Appello, con riguardo all'eccepito concorso colposo del creditore e al lamentato difetto di pronuncia sul punto da parte del Giudice di Prime Cure, ha omissso ogni valutazione e ogni statuizione, limitandosi al rigetto dell'appello proposto da Electrical Supplies d.o.o., condannandola al pagamento della somma di € 2.890.335,08 in favore dell'appellata.

La Corte territoriale, dopo aver – peraltro apoditticamente ed erroneamente, come visto nei motivi che precedono – affermato che “*l'appello non è fondato*” (pag. 8 sentenza impugnata), procedendo ad una disamina schematica dei singoli motivi di gravame proposti da Electrical Supplies d.o.o., nel trattare congiuntamente il terzo e il quarto motivo di appello, si limita a soffermarsi sulla pretesa inattendibilità delle CMR prodotte dall'appellante, omettendo del tutto di pronunciarsi in ordine alla dedotta violazione dell'art. 1227 c.c.

Invero, dopo aver riportato i motivi di appello e i passaggi del PVC ritenuti rilevanti, la Corte Veneziana così conclude: “Ebbene, il “quadro” complessivamente delineato configura - in termini piuttosto concreti ed oggettivi - un “programma operativo condiviso” dalle odierne parti in causa e tale circostanza non è mai stata efficacemente smentita né da Cavi, né da Electrical.

Nell'attività d'indagine promossa dall'Agenzia delle Entrate e sfociata nella c.d. comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Cavi ed Electrical è stato “analizzato” il vettore Stegagno S.r.l.; rispetto a detto trasportatore, la merce consegnata da Cavi ed avente come destinatario Electrical **non** è mai giunta in Croazia essendo stata portata direttamente al cliente finale Elettroforniture Borghini S.p.A. a Roma.

L'evasione dell'Iva per cui è lite si è riferita proprio a Stegagno S.r.l.; quindi, i riscontri ispettivi non possono essere confutati - come vorrebbe Electrical - attraverso la valenza di lettere di vettura internazionale per consegne eseguite in Croazia fra Cavi (mittente) ed Electrical (destinataria) tramite i diversi vettori, quali Zarlen D.o.o. e Trasporti Stankić. Dunque, siffatte consegne in Crazia non possono “elidere” le conseguenze di cui si discute del mancato passaggio transfrontaliero delle cessioni Cavi-Electrical per il tramite di Stegagno S.r.l.” (pag. 12 sentenza impugnata).

Nessun rilievo viene dato, invece, alle doglianze proposte con il quarto motivo di appello, che rimangono prive di pronuncia.

Tale omissione assume rilievo ancor più evidente ove si consideri che proprio nel succitato passaggio motivazionale la Corte ha censurato la condotta di La Triveneta Cavi S.p.A., qualificandola non soltanto in termini di colpa, ma addirittura di dolo – avendo appunto stigmatizzato che le parti avrebbero posto in essere l'illecito contestato da Agenzia delle

Entrate secondo un “programma condiviso”, senza tuttavia coordinare tale giudizio con la questione – specificamente devoluta – del concorso colposo del creditore.

Per le ragioni dedotte, la Sentenza impugnata è illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, numero 3), c.p.c.

Ex art. 366 c.p.c., si indicano gli atti ed i documenti su cui il presente motivo di ricorso si fonda:

Sentenza n. 906/2023 RG 5871/21 Tribunale di Vicenza

Atto di citazione in appello del 15/11/2023

Processo Verbale di Constatazione (doc. 3 fascicolo di secondo grado appellante)

Sentenza n. 2889/2025 pubbl. 01/10/2025 della Corte d’Appello di Venezia

V. Art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 115 c.p.c. Motivazione apparente, perplessa e/o insanabilmente contraddittoria in ordine al diritto di La Triveneta Cavi s.p.a di rivalsa in relazione all’IVA versata per € 2.890.335,08 oltre interessi. Omesso esame di fatto decisivo in relazione all’effettivo trasferimento delle merci in Croazia.

La Corte d’Appello, nell’analizzare il quinto motivo di gravame, così statuisce: “*Secondo l’appellante, il Tribunale ha accordato a Cavi più di quanto essa abbia domandato, condannando Electrical a corrispondere € 3.114.069,54 in luogo della somma ex adverso richiesta ammontante a complessive € 2.999.880,01 [€ 2.385.999,08+€ 613.880,93], ciò in violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c..*

A questo punto, è necessario rammentare - in linea generale - quanto segue.

L’esercizio della c.d. Rivalsa IVA, azionata fin dal I Grado da Cavi verso Electrical, rappresenta un meccanismo cardine nel sistema dell’Imposta sul Valore Aggiunto; infatti, consente di trasferire il carico del tributo lungo la catena produttiva fino al consumatore finale.

Nell’ipotesi in esame, occorre chiedersi cosa succede quando l’IVA non viene applicata inizialmente e l’Amministrazione Finanziaria la contesta solo in un secondo momento.

Con una recente Ordinanza, la Corte di Cassazione (v. Cassazione Civ. Sez. 5 n. 5484/2025) ha rimarcato il diritto del fornitore di recuperare l’imposta dal cliente in ragione del principio di neutralità dell’IVA sancito dalla Direttiva 2006/112/CE, la quale impone che

l'imposta gravi esclusivamente sul consumatore finale e non debba mai diventare un "costo" per gli operatori economici intermedi" (pag. 13 sentenza).

Richiamata la normativa fiscale in materia IVA, la Corte conclude dunque: *"l'IVA evasa e dovuta da Cavi all'Agenzia delle Entrate per le operazioni con Electrical è pari a complessive € 2.890.335,08.*

Tale somma è stata effettivamente versata da Cavi all'Agenzia delle Entrate mediante il versamento quietanzato avvenuto in data 07.03.2022 della cifra complessiva di € 8.847.726,00 [...].

20. Alla luce di tutto quanto esposto, Electrical deve a Cavi a titolo di IVA € 2.890.335,08, oltre ad interessi dall'avvenuto versamento all'Agenzia delle Entrate fino al rimborso effettivo." (pag. 15 sentenza).

In altri termini, nella sentenza impugnata la Corte d'Appello ritiene dovuta in favore di La Triveneta Cavi S.p.A. la somma di € 2.890.335,08, oltre interessi, a titolo di rivalsa dell'IVA asseritamente versata, fondando tale statuizione esclusivamente sul disposto dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 e sul generale principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.

Si ritiene che la motivazione sul punto risulti meramente apparente, poiché la Corte si limita a richiamare in modo astratto la normativa fiscale e il principio unionale di neutralità dell'IVA, senza procedere ad alcuna concreta verifica in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dell'effettiva debenza dell'imposta da parte anzitutto di La Triveneta Cavi s.p.a. e poi di Electrical Supplies d.o.o., né tantomeno ad esaminare le specifiche doglianze formulate da Electrical Supplies d.o.o. La società odierna ricorrente aveva infatti puntualmente contestato, sin dal primo grado di giudizio, la legittimità delle pretese fiscali gravanti su La Triveneta Cavi S.p.A., evidenziando come le operazioni in contestazione dovessero qualificarsi quali cessioni intracomunitarie, in ragione dell'effettivo trasferimento dei beni all'estero, con conseguente insussistenza dell'obbligo di versamento dell'IVA in capo al cedente. Da ciò discendeva, in via logica e giuridica, l'assenza di qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti di Electrical Supplies d.o.o. La difesa aveva altresì dedotto (come già evidenziato più volte nel presente ricorso) che la pretesa erariale era stata definita mediante ricorso al ravvedimento operoso, con conseguente sostanziale recepimento delle risultanze del PVC, ritenuto radicalmente erroneo, in forza di una scelta unilaterale assunta da La Triveneta Cavi s.p.a.

La Corte territoriale omette, tuttavia, completamente di confrontarsi con tali censure, dando per presupposta – e quindi non dimostrata – la debenza dell'imposta da parte di La Triveneta Cavi S.p.A., e facendo discendere automaticamente da tale presupposto il diritto alla ripetizione nei confronti della Electrical Supplies d.o.o. In tal modo, la decisione si risolve in una motivazione solo apparente, in quanto priva di un effettivo percorso argomentativo idoneo a giustificare la conclusione raggiunta.

Ricorre, altresì, la violazione dell'art. 115 c.p.c., atteso che la Corte fonda la propria decisione su un presupposto fattuale (la debenza dell'IVA in capo a La Triveneta Cavi S.p.A.) non adeguatamente provato e, comunque, specificamente contestato dalla parte, senza valutare il materiale probatorio offerto a dimostrazione del contrario.

La sentenza deve inoltre essere censurata poiché omette di prendere in esame fatti decisivi per la controversia, rappresentati proprio dall'effettivo trasferimento all'estero dei beni oggetto delle operazioni commerciali (All B doc. 07 fascicolo di prime cure), circostanza che, se esaminata, avrebbe condotto ad escludere la debenza dell'imposta e, conseguentemente, il diritto alla rivalsa.

La sentenza impugnata, pertanto, risulta viziata sotto tutti i profili indicati, avendo la Corte territoriale omesso di esaminare questioni decisive e limitandosi ad una motivazione meramente assertiva e priva di reale contenuto giustificativo. Anche per tali ragioni la sentenza dovrà essere cassata.

Ex art. 366 c.p.c., si indicano gli atti ed i documenti su cui il presente motivo di ricorso si fonda:

comparsa di costituzione in primo grado,
note conclusive del 20/04/2023,
All. B, doc. 07 fascicolo di prime cure,
Processo Verbale di Constatazione (doc. 3 fascicolo di secondo grado appellante),
Atto di citazione in appello del 15/11/2023,
comparsa conclusionale in appello,
memoria di replica in appello,
Sentenza n. 2889/2025 pubbl. 01/10/2025 della Corte d'Appello di Venezia.

Per tutto quanto esposto, il sottoscritto difensore, nell'interesse di Electrical Supplies d.o.o.,

Ricorre

Avanti la Suprema Corte di Cassazione per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Voglia la Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi suesposti, cassare la Sentenza n. 2889/2025 RG 2142/2023 Cron. 1986/2025, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, Sezione III Civile in data 19/09/2025 e pubblicata in data 01/10/2025, no notificata, con ogni consequenziale statuizione di Legge;
- 2) Vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

ELENCO DOCUMENTI

- A. Copia Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 903/2023 pubblicata il 15/05/2023
- B. Copia sentenza n. 2889/2025 Corte d'Appello di Venezia, depositata il 01/10/2025
- C. Fascicolo di parte del primo grado di giudizio proc. 5870/21 RG Tribunale di Venezia
- D. Fascicolo di parte del secondo grado giudizio proc. 2142/23 RG Corte d'Appello di Venezia

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax 045 830 7650 o al seguente indirizzo pec avvmichelemassella@puntopec.it

Verona, 01/04/2026

Avv. Michele Massella



Firmato digitalmente da:
Massella Michele
Firmato il 01/04/2026 18:36
Seriale Certificato: 4352984
Valido dal 18/03/2025 al 18/03/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

FASCICOLO INFORMATICO : Cassazione Civile - R.G. 8754 / 2026

Tipo: ControRicorsoIncidentale
 File: Contr.ric.inc.La Triveneta_rg 8754 2026.pdf.p7m
 Data: 11/05/2026 15:51
 Mittente: ANDREA GIOVANARDI
 Parte: LA TRIVENETA CAVI S.P.A.
 Allegati:

- 1 - rt_04E000GLCC1ATCPBYPRCJZKCCZR2K4CBPZX.xml.p7m
- 2 - PROCURA c.ricorso Cass..pdf.p7m
- 3 - All. D Sentenza n. 2889 2025 Corte Appello Venezia.pdf.p7m
- 4 - 9 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m
- 5 - rt_id_04E000GLCC1ATCPBYPRCJZKCCZR2K4CBPZX.pdf.p7m

Tipo: DepositoComplementare
 File: Integrazione-1.pdf.p7m
 Data: 11/05/2026 15:52
 Mittente: ANDREA GIOVANARDI
 Parte: LA TRIVENETA CAVI S.P.A.
 Allegati:

- 1 - 28 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m
- 2 - 25 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m
- 3 - 15 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m
- 4 - All. B RICORSO PER CASS_ELECTRICAL-signed.pdf.p7m
- 5 - All. C Sentenza n. 906 2023 Tribunale Vicenza.pdf.p7m
- 6 - Nota Iscrizione a Ruolo.pdf.p7m
- 7 - 27 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m
- 8 - 10 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m
- 9 - 21 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m
- 10 - Fascicolo 5871 - 2021 T.O. Vicenza C.Cont.zip.p7m
- 11 - 19 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m
- 12 - All. E Ordinanza del Tribunale di Vicenza 17.03.23.pdf.p7m
- 13 - 17 - Fascicolo 2142-2023 - Corte appello Di Venezia Contenzioso Civile - Atto di parte in corso di causa.zip.p7m

Tipo: Ricorso
 File: RICORSO PER CASSAZIONE.pdf.p7m
 Data: 17/04/2026 09:02
 Mittente: MICHELE MASSELLA
 Parte: ELECTRICAL SUPPLIES D.O.O.
 Allegati:

- 1 - ACCETTAZIONE AVV. ANSELMi.eml

- 2 - CONSEGNA AVV. ANSELMi.eml
- 3 - CONSEGNA AVV. GIOVANARDI.eml
- 4 - ALL. C- FASCICOLO DI PRIMO GRADO.zip
- 5 - PROCURA SPECIALE.pdf.p7m
- 6 - ALL. D - FASCICOLO DI SECONDO GRADO.zip
- 7 - ACCETTAZIONE AVV. GIOVANARDI.eml
- 8 - ALL. A - Copia Sentenza n. 903-23 del Tribunale di Vicenza.pdf
- 9 - RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO FISSO.xml.p7m
- 10 - RICEVUTA DI PAGAMENTO C.U. E MARCA.pdf
- 11 - ATTO NOTIFICATO.pdf.p7m
- 12 - ALL. B - Copia Sentenza n. 2889-25 Corte d'Appello di Venezia.pdf.p7m
- 13 - RICEVUTA DI PAGAMENTO C.U. E MARCA.xml.p7m
- 14 - RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO FISSO.pdf

S O M M A R I O : Fascicolo - Cassazione Civile - R.G. 8754 / 2026

D a t i F a s c i c o l o

U f f i c i o : Cassazione Civile

N u m e r o R i c o r s o : 8754 / 2026

D a t a D e p o s i t o : 17/04/2026

S e z i o n e : SECONDA SEZIONE CIVILE

M a t e r i a : VENDITA

A u t o r i à : CORTE D'APPELLO

L o c a l i t à : VENEZIA

D a t a U d i e n z a :

T i p o U d i e n z a :

P a r t i : ELECTRICAL SUPPLIES D.O.O. C/ LA TRIVENETA CAVI SPA

Hasa: 3009 4.12
50.185.5 23.06.26 16:52:00
F₁ 52102 PULA (POLA)
Rg 90 648 676 1 HR

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
DRŠČEVKA 1
52000 PAZIN